

PNRR
Quesiti CRUI/CODAU
Cabina di regia ottobre 2023

1. Personale.....	2
2. Investimento 1.2 “Finanziamento di progetti presentati da giovani ricercatori.....	4
3. Progettualità Infrastrutture.....	5
4. Decreto-legge 24 febbraio 2023, n.13	5

1. Personale

1. Monte ore personale CNR

Con riferimento all'indicazione del monte ore da imputare per le progettualità in argomento, le Linee guida consentono di utilizzare il monte ore massimo lavorativo di 1720 ore per il personale non universitario, riportando nel *timesheet* anche le ore di permesso e di ferie fruita nonché quelle di malattia. Per le progettualità europee, il CNR utilizza, invece, un monte orario produttivo di 1506/1520 ore senza l'indicazione di ferie, permessi e malattie, come da allegato alla Circolare CNR 34/2018 che alle 1778 ore lavorative circa sottrae appunto le assenze medie per malattia e permessi e le ferie.

A tal proposito, si chiede conferma di poter utilizzare almeno per il personale assunto a TD dedicato ai progetti PNRR il monte ore di 1720 ore al lordo delle assenze per malattia, permessi e ferie, mentre per il personale TI impegnato anche in progettualità europee lo stesso monte ore lavorativo non dovrà superare le 1506/15020 ore produttive, in modo tale da non avere una ulteriore riduzione delle ore lavorative annue.

In tale ottica, si chiede inoltre di andare in deroga a quanto disciplinato nelle linee guida di rendicontazione, ossia *per il personale senza diritto di compenso per straordinari non potranno essere addebitate, per ogni giorno, più ore di quante stabilite nell'orario di lavoro*, riconoscendo l'effettivo che non sarà superiore alle 36 ore medie settimanali nel quadrimestre (CCNL vigente) tenendo conto dei criteri organizzativi dell'Ente e nel limite delle 1.720 ore annuali come sopra indicato. Ciò si tradurrebbe in una rendicontazione giornaliera che potrebbe superare le 7 ore e 12 minuti giornalieri (derivanti dalla divisione delle 36 ore settimanali per 5 giorni lavorativi) sempre attestata da cartellino delle presenze, fermo restando il rispetto delle 36 ore medie settimanali nel quadrimestre.

Risposta n.1

In via preliminare, si rappresenta che la definizione del valore delle Unità di Costo Standard applicabili ai soggetti (Università, Enti Pubblici di Ricerca e Imprese) beneficiari di finanziamento comunitari in ambito della ricerca origina da un lavoro congiunto di questo Ministero, in particolare dell'attuale Direzione della Ricerca, con il Ministero delle imprese e del made in Italy (l'allora Ministero dello Sviluppo Economico. Al fine di individuare il valore economico standard per le 3 tipologie di beneficiari, in ottemperanza alle norme comunitarie vigenti in materia, è stato necessario elaborare una base dati implementata sulla storicità di oltre 360 progetti realizzati nel periodo 2009 – 2016 che hanno certificato spese di personale per oltre 300 milioni di euro, nonché sulle informazioni inerenti ai principali CCNL (per le annualità 2013, 2014, 2015) e ai costi medi orari caratteristici di Università ed EPR.

Sulla base di tali informazioni, è stato preso in considerazione il rapporto tra il costo annuo lordo, derivante dai CCNL presi in considerazione ed il rispettivo monte ore annuo, identificato in n. 1.500 ore per le Università, come da normativa vigente in materia, nella media dei principali CCNL degli EPR e, infine, identificato in n. 1.720 ore per le imprese, in coerenza con le norme unionali di riferimento in materia. Nello specifico il costo annuo lordo è pari all'importo totale degli elementi costitutivi della retribuzione annua in godimento (lordo dipendente) - con esclusione degli elementi mobili e ad personam - e di quelli differiti (Rateo, TRF, 13ma, 14ma), maggiorato degli oneri riflessi (INPS, INAIL) a carico dell'Ente.

Tale metodologia di calcolo, condivisa dalla Commissione Europea – DG REGIO e DG EMPL –, ha condotto all'individuazione dei costi orari medi adottati con il Decreto MIUR-MISE prot. 116 del 24 gennaio 2018.

Con specifico riferimento agli Avvisi adottati nell'ambito delle iniziative di sistema di cui alla Missione 4 Componente 2, il Ministero ha previsto l'applicazione di tali costi standard ai fini della rendicontazione delle spese di personale, derogabile esclusivamente nel caso in cui la figura professionale impiegata non rientri in una delle fasce di costo standard adottate con il sopra menzionato decreto.

In ordine a quanto sopra esposto, ai fini della rendicontazione del costo del personale, sarà possibile imputare a valere del PNRR, nel rispetto delle previsioni dei singoli Avvisi di riferimento, esclusivamente il numero di ore effettivamente lavorate in relazione al progetto, come risultanti dalla documentazione prevista dal soggetto che rendiconta (ad esempio documentazione contrattuale, ordini di servizio, moduli di rilevazione delle presenze, ecc.) e indicate attraverso la compilazione dei timesheet mensili, valorizzate al suddetto costo standard orario.

Il numero di ore massimo rendicontabile non può eccedere nel caso degli EPR il monte ore annuo previsto dal CCNL di riferimento.

2. Utilizzo costo reale personale al posto del costo standard

Si richiede se sia possibile utilizzare il costo reale del personale in luogo del costo standard in quanto quest'ultimo sottostima il costo reale per diversi profili rendicontati sulle progettualità in argomento, determinando così una quota consistente di costi non recuperabili a carico dell'Ente, se non limitando l'attrazione di figure con cv eccellente, anche richiamando italiani in servizio all'estero, obiettivo importante per il Paese.

Risposta n.2

Con riferimento agli Avvisi inerenti alle iniziative di sistema della Missione 4, Componente 2 del PNRR a titolarità di questo Ministero, il personale impiegato nella realizzazione delle attività connesse al progetto finanziato deve essere rendicontato attraverso il costo standard adottato con Decreto interministeriale MIUR-MISE prot. 116 del 24 gennaio 2018.

È ammessa la rendicontazione cosiddetta a "costi reali" esclusivamente nel caso in cui per la particolare tipologia di costo non sia disponibile un analogo valore standard. In tale ultimo caso dovrà essere fornita a supporto della singola spesa la documentazione di spesa e di pagamento prevista dalle specifiche Linee Guida adottate in relazione all'Avviso di riferimento.

3. Rendicontazione costi per incentivi tecnici e gettoni commissioni concorso personale TD

Si ribadisce nuovamente la richiesta di rendere ammissibili i costi relativi agli incentivi tecnici – ammissibili su diversi interventi PNRR (es. <https://dait.interno.gov.it/finanza-locale/faq/faq-generalipnrr>, FAQ n. 12) e ai gettoni per le commissioni di concorso relative al reclutamento del personale TD.

Con riferimento ai costi per incentivi tecnici, si evidenzia inoltre che l'art. 45 del D.lgs. 36/2023 stabilisce che Gli oneri relativi alle attività tecniche indicate nell'allegato I.10 sono a carico degli stanziamenti previsti per le singole procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture negli stati di previsione della spesa o nei bilanci delle stazioni appaltanti e degli enti concedenti.

Risposta n.3

Al riguardo, si rappresenta che in merito alla tipologia di spese ammissibili occorre far riferimento agli obblighi imposti dalla specifica normativa vigente in materia, alle prescrizioni dei singoli Avvisi, alle FAQ pubblicate e a quanto indicato dalle specifiche Linee Guida in termini di documentazione amministrativo-contabile da presentare.

In via generale, si rammenta che il MEF con specifica nota (cfr. Circolare MEF n. 4 del 18/01/2022 prot.8432) ha chiarito che a valere delle risorse del PNRR non è possibile imputare i “costi per l’espletamento delle attività di Assistenza Tecnica, ovvero tutte le azioni di supporto finalizzate a garantire lo svolgimento delle attività richieste nel processo di attuazione complessiva del PNRR e necessarie a garantire gli adempimenti regolamentari prescritti. La medesima circolare, inoltre, precisa che non possono essere imputati “i costi relativi all’espletamento di funzioni ordinarie delle strutture amministrative cui vengono affidati compiti connessi con attivazione, monitoraggio, rendicontazione e controllo degli interventi del PNRR”. Conseguentemente non è mai ammessa la rendicontazione del personale, anche se assunto ad hoc, per lo svolgimento delle sopra richiamate attività, nè per il rafforzamento di strutture amministrative anche se connesse con progettualità del PNRR (es. attività di monitoraggio, rendicontazione e controllo, ecc.). Diversamente sono ammissibili i costi riferiti alle attività, anche espletate da personale, specificatamente destinate a realizzare le progettualità finanziate.

4. Rilievi Invitalia rendicontazione progettualità Hub&Spoke

Con riferimento ai rilievi pervenuti da Invitalia sugli ordini di servizio e timesheet relativi ai Direttori di Istituto CNR rendicontanti nell’ambito della voce di costo personale, come da stralcio di seguito riportato: “*ods autoconferito, ts sottoscritto dal solo dipendente (l’ods e il ts devono essere sottoscritti da soggetto gerarchicamente superiore o accompagnati da opportuno atto autorizzativo/di delega alla firma)*”, si fa presente che l’art.9 del Regolamento di Organizzazione e Funzionamento dell’Ente, che disciplina i compiti e le responsabilità del Direttore d’istituto (https://www.cnr.it/sites/default/files/public/media/doc_istituzionali/Cnr_ROF_decreto_12_03_2019.pdf), stabilisce che “il direttore d’istituto dirige, coordina e promuove lo sviluppo delle attività dell’istituto di cui è responsabile (...) e adotta i necessari atti di competenza dell’istituto”. A tal proposito, posto che gli incarichi di servizio ed i timesheet che vengono redatti nell’ambito di un finanziamento dell’Istituto rientrano negli atti interni che il direttore stesso - dotato di autonomia finanziaria e gestionale delle risorse assegnate per la realizzazione dei programmi e progetti loro affidati nel quadro della programmazione dell’Ente - deve porre in essere per la gestione del finanziamento all’interno dell’Istituto che dirige e, pertanto, si chiede la conferma della non necessità di alcuna nomina o autorizzazione da parte di un organo superiore.

Risposta n.4

In relazione al presente quesito, tenuto conto delle informazioni fornite circa le funzioni e il ruolo dei Direttori di istituto del CNR, si rappresenta che per la fattispecie in esame non ricorre la necessità di alcuna nomina o autorizzazione da parte di un organo superiore.

2. Investimento 1.2 “Finanziamento di progetti presentati da giovani ricercatori

5. Ammissibilità intero importo strumentazioni e attrezzature

In attesa delle Linee guida per la rendicontazione delle spese ricomprese nell’intervento in oggetto, si chiede conferma – così come appreso per le vie brevi per le progettualità Hub&Spoke, nonostante le Linee guida prodotte per tale intervento prevedano le sole quote di ammortamento e non siano state finora adattate a tale indicazione informale – di poter rendicontare l’intero costo sostenuto per l’acquisto di strumentazione, attrezzature e materiale inventariabile.

Risposta n.1

In via preliminare si comunica che le Linee Guida¹ per la rendicontazione destinate ai Soggetti Attuatori degli interventi finanziati nell'ambito dell'Investimento in oggetto sono pubblicate sul sito istituzionale del Ministero dedicato al PNRR (<https://www.mur.gov.it/it/pnrr/strumenti-di-attuazione/Linee-Guida-Soggetti-Attuatori/rendicontazione-e-controllo>).

Sull'argomento, l'Avviso pubblico per la presentazione delle proposte progettuali di cui al DD 247 del 19/08/2022 prescrive l'ammissibilità dei costi connessi all'acquisto di strumentazioni e attrezzature limitatamente alla quota di ammortamento (cfr. art.6 co.5 lett.b e art. 15 co.5 lett c) i). In coerenza con tali prescrizioni, le linee guida descrivono le modalità e il criterio di rendicontazione di tali costi.

3. Progettualità Infrastrutture

1. Accessi piattaforma rendicontazione

Come già segnalato, si necessita di 2/3 accessi dedicati per l'amministrazione centrale dell'Ente alla piattaforma di rendicontazione delle progettualità Infrastrutture al fine di poter condurre la relativa attività di monitoraggio e controllo prevista e richiesta dal MUR.

Risposta n.1

La richiesta è stata presa in carico dall'Ufficio competente della gestione degli interventi finanziati nell'ambito dell'Investimento in oggetto che sta vagliando con il gestore del sistema informatico le possibili soluzioni ai fini dell'abilitazione delle utenze richieste.

4. Decreto-legge 24 febbraio 2023, n.13

1. Verifiche di competenza degli HUB

Il Decreto-legge 24 febbraio 2023, n.13 (c.d. Decreto semplificazione) ha ridotto in modo significativo la quantità di documentazione necessaria da caricare nella piattaforma AtWork ai fini della rendicontazione. In particolare l'intervento normativo prevede che i soggetti pubblici carichino in AtWork - in luogo dei provvedimenti amministrativi e dei documenti giustificativi di spesa e di pagamento previsti dai dispositivi attuativi e dalle specifiche linee guida adottate in materia di rendicontazione dall'Unità di missione PNRR MUR - un'Attestazione sugli esiti delle procedure di verifiche svolte con tre allegati:

- Elenco delle spese rendicontate oggetto di attestazione;
- Check-list selezione personale esterno;
- Check-list per la verifica delle procedure di appalto.

Nonostante l'intervento normativo, la prassi non è nella sostanza mutata in modo significativo perché alcuni Hub continuano a richiedere il caricamento di tutti i provvedimenti amministrativi e i documenti giustificativi di spesa, in AtWork o in repository paralleli, ai fini della rendicontazione, vanificando di fatto gli effetti della semplificazione.

L'effetto finale è che, su richiesta di alcuni Hub, le Università sono obbligate a non applicare una norma di cui sono destinatarie.

La motivazione della richiesta degli Hub è legata alla necessità della sottoscrizione, per ogni rendiconto, dell'allegato 3 alle Linee Guida per la rendicontazione destinate ai soggetti attuatori delle

¹ Cfr. prot.177 del 28/09/2023

iniziative di sistema Missione 4, Componente 2 (versione 1.0 del 10 ottobre 2022) che prevede per gli Hub il controllo e l'archiviazione di tutti i documenti secondo le modalità indicate nei dispositivi attuativi e nelle medesime Linee Guida.

Si richiede di chiarire in modo definitivo che, ai fini della rendicontazione, è sufficiente da parte degli Hub limitare il controllo, nel caso di enti destinatari del Decreto semplificazione, solo ai documenti caricati in AtWork secondo quanto disposto dal Decreto medesimo.

Risposta n.1

Con riferimento al presente quesito, si ritiene opportuno richiamare la circolare prot. 3739 del 22 maggio u.s. inerente alle modalità di rendicontazione in attuazione del DL 13/2023, convertito con modificazioni dalla L.41/2023, e in particolare il paragrafo inerente alle “modalità di attuazione” laddove è chiaramente esplicitato che la semplificazione introdotta con l’intervento legislativo riguarda le modalità di presentazione della documentazione attestante le attività realizzate ai fini della richiesta di rimborso dei relativi costi sostenuti.

In attuazione di tale norma, infatti, è previsto che i soggetti pubblici, in relazione alle singole voci di spesa sostenute e censite all’interno del sistema informativo locale implementato da questo Ministero, devono fornire come evidenza documentale esclusivamente un’attestazione sugli esiti delle procedure di verifiche svolte, resa secondo il format allegato alla citata circolare prot. 3739, nonché fornire evidenza degli esiti delle verifiche condotte sulle procedure di selezione dei fornitori e di reclutamento del personale, attraverso la compilazione dei relativi format di check-list adottati dal Ministero per la specifica misura e opportunamente allegati alle specifiche Linee Guida per la rendicontazione.

I provvedimenti amministrativi (ad es. atti di selezione del fornitore, contratti, pubblicazioni, ecc.) e i documenti giustificativi di spesa e di pagamento (ad es. fatture, quietanze di pagamento, prove di fornitura, verbali di collaudo, ecc.) previsti dai dispositivi attuativi e dalle specifiche linee guida adottate in materia di rendicontazione dall’Unità di missione PNRR MUR devono essere nella disponibilità del soggetto pubblico che li ha emanati ed ostensibili su richiesta del Ministero o di altri organi di controllo nazionali e europei in sede delle verifiche di propria competenza.

Sull’argomento, inoltre, è stato fornito un chiarimento in sede di riscontro ai quesiti presentati dai referenti CRUI/CODAU/CONPER, in cui si precisa che la documentazione prevista dai dispositivi attuativi, dalle norme specifiche di settore e dalle specifiche Linee Guida adottate in materia di rendicontazione dall’Unità di missione PNRR MUR, deve essere predisposta e tenuta agli atti dal singolo Soggetto che partecipa alla realizzazione dell’intervento, non ricorrendo la necessità di trasmetterla all’HUB, anche per il tramite degli Spoke, per la preventiva validazione e approvazione.

Ai fini rendicontativi, infatti, la verifica di competenza dell’Hub, nonché degli Spoke nei confronti dei loro affiliati, riguarda la completezza della documentazione prevista (attestazione e relative Check-List di autocontrollo sulle procedure), nonché la correttezza delle informazioni censite, ricorrendo per tale ultimo aspetto la necessità di verificare anche la coerenza della descrizione delle spese sostenute elencate e del relativo importo con le attività e il budget assegnato a ciascun soggetto controllato.

Per quanto sopra esposto, e con specifico riferimento alla parte della dichiarazione resa dall’Hub circa la verifica e l’archiviazione dei documenti rendicontativi (“Tutti i documenti, titoli o atti sono copie conformi alla documentazione agli atti del Soggetto Attuatore e archiviati secondo le modalità indicate nei dispositivi attuativi e nelle “Linee guida per la rendicontazione destinate ai Soggetti Attuatori delle iniziative di sistema missione 4 componente 2 del PNRR”), risulta evidente che l’attestazione sia da riferirsi alla tipologia di verifica da svolgere e di documentazione da acquisire in relazione al soggetto controllato. Pertanto, in riferimento ai soggetti beneficiari della norma di cui al DL 13/2023, la dichiarazione dell’Hub, in qualità di soggetto attuatore dell’intervento, si riferisce esclusivamente alle verifiche svolte sulla presenza e completezza della documentazione prevista, ovvero attestazione resa ai sensi dell’Allegato alla circolare 3739 del 22 maggio 2023 e

check-list di autocontrollo sulle eventuale procedure espletate, nonché sull'archiviazione della stessa presso i propri uffici in originale (nel caso di documento firmato digitalmente) o copia conforme all'originale.